

Reg. Pubbl. N. 128/99



ORIGINALE

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE E LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

L'anno MILLENOVECENTONOVANTINOVE, il giorno VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 18,00 nella sede municipale del Comune di Costigliole Saluzzo

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla Legge si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione, composto dai signori:

BARRA	ANNA MARIA
CESANO	MARIO
GABUTTO	GIOVANNI
DOSSETTI	MANUELA
ALLISSIARDI	CRISTINA
BEOLETTO	AURELIO
GIRELLO	DANIELA
OLIVERO	SILVIO
CAMPANA	FRANCO
MONGE ROCCAGLIA OSVALDO	
MELLANO	MARIO
ROSSO	CLAUDIO
PAIRASSO	GRAZIELLA
RAMONDA	ORAZIO
VILLOSIO	GIOVANNI
PANSA	ROBERTO
RICCIARDELLI	ENRICO

Totale : 17

Presenti : 16

Assenti : 01

Risultano assenti i Consiglieri : PANSA

Giustificano l'assenza i Consiglieri :

Assiste il Segretario Comunale dottor Agostino DELLACASA il quale provvede alla redazione del presente verbale

L' arch. Anna Maria BARRA, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/03/1999 - N. 7

OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE E LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER
L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la bozza del REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE E LA DETERMINAZIONE
DEL CANONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE , composto da n. 33
articoli;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di delibera;

Con votazione unanime resa per alzata di mano a conclusione di ponderata e generale discussione;

DELIBERA

Di approvare l'allegato del REGOLAMENTO COMUNALE PER L' APPLICAZIONE E LA
DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ,
composto da n. 33 articoli;

La Sezione del CO. RE. CO.

di

con sua nota n.

del

ha chiesto chiarimenti.

Li,

Il Segretario comunale

Chiarimenti del Comune

forniti con nota n.

in data

Ricevuta dalla Sezione del

CO.RE.CO. il

Il Segretario Comunale

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

- Arch. Anna Maria BARRA -

IL CONSIGLIERE ANZIANO

- Sig. CESANO Mario -

Il Segretario comunale

- Dott. Agostino DELACASA -

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n. 142, il relativo impegno sul Capitolo

Il Responsabile Servizio Ragioneria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Vercelli in data prot. e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li,

Il Segretario comunale

- Dott. Agostino DELACASA -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 31 MAR 1992 all'albo pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi.

Li,

Il Segretario comunale

- Dott. Agostino DELACASA -

PROVVEDIMENTI DEL CO.RE.CO.

ai sensi dell'art. 46/5° comma legge 142/90

La presente copia composta di

n. Venti si

affidarsi

questo Comune

Giuseppe S. il 31/03/92

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Delacasa)

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

INDICE

PARTE I

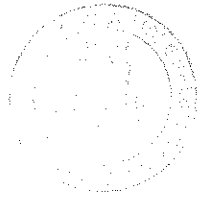
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
- Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Istruttoria
- Art. 7 Conclusione del procedimento
- Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 10 Principali obblighi del concessionario
- Art. 11 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia
- Art. 12 Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 13 Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 14 Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 15 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 16 Occupazioni d'urgenza

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art. 17 Oggetto del canone
- Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 19 Durata delle occupazioni
- Art. 20 Suddivisione del territorio comunale
- Art. 21 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 22 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.
- Art. 24 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 25 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 26 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 27 Agevolazioni
- Art. 28 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 29 Sanzioni
- Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 31 Funzionario responsabile
- Art. 32 Disciplina transitoria
- Art. 33 Entrata in vigore del presente regolamento



PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. 7 del 27.03.99.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- ☐ occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- ☐ occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- ☐ occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- ☐ occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

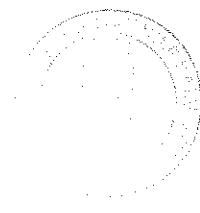
D) criteri di determinazione del canone;

C) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni;

G) disciplina transitoria.



Art. 2 Concessioni /Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

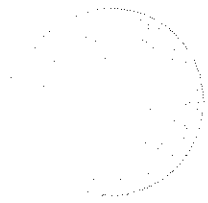
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda.

Le richieste devono essere presentate:

- a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori di carburanti e simili infissi di carattere stabile all'Ufficio Tecnico;

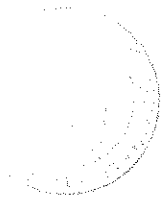
- 
- b) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali all'Ufficio Tecnico;
 - c) per le occupazioni permanenti del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, all'Ufficio Tributi;
 - d) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, con cartelli pubblicitari e simili, all'ufficio Tributi;
 - e) per tutte le occupazioni temporanee all'Ufficio Vigili escluse le occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, all'Ufficio Tecnico.

L'Ufficio ricevente provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

La domanda, che va redatta in carta libera, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) planimetria con quote planimetriche e altimetriche riferite all'edificio per l'esatta individuazione della posizione dell'allacciamento o dell'occupazione;
- g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.



Art. 5

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 15 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, dell'ufficio tecnico, dell'ufficio vigili e dei tributi, ricevuta la domanda, provvedono, sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale, ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. I responsabili del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvedono ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, esclusi i casi in cui deve esprimersi la Commissione Edilizia. In tal caso si fa riferimento alla prima riunione della C.E. successiva alla data di ricezione della richiesta. Entro 10 gg dalla seduta della Commissione Edilizia il Tecnico Comunale emette il parere all'ufficio .

Art. 7 Conclusione del procedimento

1. I responsabili, terminata l'istruttoria, concludono il procedimento amministrativo rimettendo gli atti per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8 Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo
- spese di sopralluogo
- deposito cauzionale DA APPLICARSI IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA OCCUPAZIONE

2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico e ufficio vigili, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 9

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione⁽¹⁾ e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 29 anni ai sensi dell'art. 27, comma 5, del nuovo codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 10

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dell'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 11
Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.
Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione.

• Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

• Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia.

☐ non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

Art. 12
Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 13

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 2 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 3 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

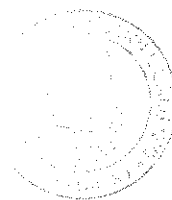
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.



Art. 16 Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 17 oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

Le strade statali e provinciali attraversanti il centro abitato non rientrano nelle strade comunali e sono soggette ad autorizzazione dei rispettivi Enti, autorizzazioni che vanno comunque presentate in copia anche al Comune.

Detti tratti sono comunali solo se attraversano centri superiori a 10.000 abitanti.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.*

* "costituzione della servitù nei modi di legge" significa che la servitù è sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva e per decorso del tempo (usucapione: passaggio indiscriminato, pacifico ed ininterrotto della collettività per 20 anni).

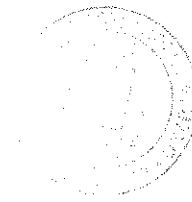
2. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni :



- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, Enti Pubblici e privati di cui all'art. 87 del TUIR che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali e di ricerca scientifica, ricreative;

Le esenzioni alla lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia.

- b) le occupazioni con accessi e passi carrabili;
- c) le occupazioni con tende a fronte degli esercizi pubblici e commerciali;
- d) le occupazioni con innesti e allacci ad impianti di pubblici servizi;
- e) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività non aventi finalità di lucro;
- f) le occupazioni del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola, rientranti nella zona montana;
- g) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- h) le tabelle indicative della stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purchè non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta;
- i) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- j) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- k) le occupazioni delle aree cimiteriali;
- l) le occupazioni inferiori a $\frac{1}{2}$ mq.;
- m) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.



Art. 18

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

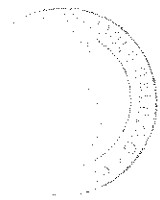
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile*, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni**. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.

* Occupazione di carattere stabile significa che l'area o lo spazio concessi diventano indisponibili per l'amministrazione.

** Il criterio adottato per la distinzione fra occupazioni permanenti e temporanee è quello previsto dall'art. 43 del D.lgs 15 novembre 1993, n. 307.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.



Art. 20
Suddivisione del territorio comunale

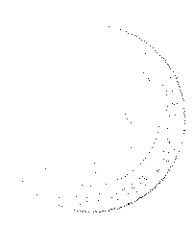
1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

elenco delle aree e degli spazi pubblici
appartenenti alla
I categoria

Via Saluzzo, Via Lagnasco, Via Piasco (dall'incrocio con Via Saluzzo fino all'altezza del n. civico 34), Via Orti, Via Privata del Corso, Via Vittorio Veneto, Via Monviso, Via Piave, Via Siccardi, Via Cavour, Vicolo Ponte di legno, Via Dante, Vicolo Varaitina, Via Garibaldi, Vicolo Bonvalò, Vicolo Franzini, Vicolo Gioberti, Vicolo Molineris, Vicolo Regis, Via Botta, Via Umberto I, Via Roma, Vicolo S. Pellico, Vicolo Olivero, Via A. Reynaudi, Via S. Francesco d'Assisi, Via Portagrafiona, Via alla Torre, Via S. Michele (dalla piazza fino al serbatoio dell'acquedotto), Via Ceretto (dalla Via Umberto I all'innesto con Via Bisognetta), P.zza Vittorio Emanuele II, Via Busca (dalla Via Vittorio Veneto all'innesto di Via Bisognetta), Via XXV Aprile, Via G. Marino, Via Cimitero, Via Divisione Cuneense, Corso Piemonte, Via Villafalletto (dalla Via Vittorio Veneto fino alla ferrovia), P.zza C. Alberto (dalla Chiesa), P.zza Barbero, Largo Marconi nonché tutte le aree di proprietà comunale prospicienti spazi ed aree pubbliche sopra elencate.

elenco delle aree e degli spazi pubblici
appartenenti alla
II categoria

Le strade ricomprese nella restante porzione del territorio comunale escluse dalla perimetrazione della categoria prima.



Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

1. Occupazioni temporanee:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

Occupazione del suolo

I categoria

£ 700

II categoria

£ 500

B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 22 del presente regolamento, è determinata ed ore effettive di occupazione e a fasce orarie⁽¹⁵⁾

(15) Indicazione delle fasce orarie

___ dalle ore 7.00 alle ore 13.00 ___

___ dalle ore 13.00 alle ore 19.00 ___

___ dalle ore 19.00 alle ore 7.00 ___

2. Occupazioni permanenti:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale di 20% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera A).

Art. 22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,20 e superiore a 2,00



Art. 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

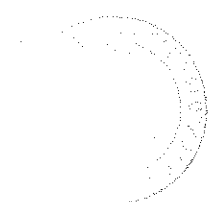
2) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 1), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.



2) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

3) Commercio su aree pubbliche.

Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

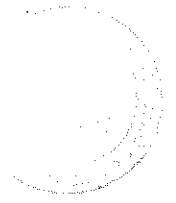
Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione⁽²⁰⁾. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

(20) Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione a sviluppo progressivo dell'occupazione.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 6...ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorchè per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.



Art. 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI	COEFFICIENTE
Occupazioni del suolo comunale	1
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	0,75
Occupazioni realizzate con cavi, condutture o con qualsiasi altro manufatto ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi	0,25
Occupazioni con tende fisse o retrattibili direttamente sul suolo pubblico	0,25
Passi carrabili	0,40
Accessi carrabili a filo muniti di cartello segnaletico per divieto di sosta – superficie tassabile massima mq. 10	0,40

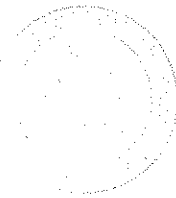
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI	COEFFICIENTE
Occupazioni del suolo comunale	1
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	0,75
Occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1
Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti con concessione per posto fisso, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,35
Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti non titoli di concessione per posto fisso	0,70
Occupazioni con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,25
Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia	0,75
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,25

Art. 25

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:



A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365⁽²¹⁾.

(21) Il calcolo sarà quindi $PTB \times CE \times MQ (ML) \times 365 =$ tariffa base per le occupazioni permanenti Esempio: misura base £ 500 X 1,20 X 30 X 365 =

Formula: $PTB \times CE \times MQ / ML \times 365$

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione (O) o a fasce orarie (FO) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

1) formula: $TB \times CE: O$ (ore effettive) $\times MQ/ML$

2) formula: $TB \times CE: mFO$ (misura della fascia oraria) $\times MQ/ML$

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e

Art. 26

Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, *in sede di prima applicazione del predetto onere*, come segue :

- £ 1.250 per utente (se il comune ha una popolazione fino a 20.000 abitanti);

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000. La medesima misura di £ 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

* Per attività strumentale deve intendersi quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 25.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, *nelle annualità successive a quella di istituzione del canone*, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui all'art. 25, con riferimento alla misura di tariffa minima di £ 125 ridotta del -70-% *

(25) Per tariffa minima deve intendersi quella più bassa in senso assoluto prevista nel regolamento indipendentemente dalla importanza delle strade od aree occupate, dalla tipologia e dal valore economico dell'occupazione. La percentuale di riduzione di detta tariffa non può essere inferiore al 50%.

Art. 27 Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto:

- per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del /// %
- per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del /// %
- per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi con dehors di durata superiore a 30 gg., del /// %;
- per le occupazioni di durata superiore a 30 gg. del 10 % a partire dal 31 gg;
- per le occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di pubblici servizi del 70 %.

Art. 28 Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante:

* su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

3. Per importi superiori a £. 500.000 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza il 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre.



Art. 29 sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 60 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 60 giorni di cui sopra.

3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta di 1/8 nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

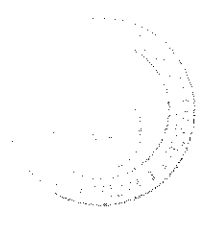
4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 30 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione all'interessato nei 6 mesi successivi alla data di effettuazione del versamento. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale od omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31.12. del 2° anno successivo a quello in cui è stato omesso il versamento o è stato effettuato versamento parziale.



4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3. Con l'applicazione delle sanzioni di legge previste.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante affidamento al concessionario per la riscossione di cui all'art. 68 D.P.R. n. 43/88 in unica soluzione.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 31

Funzionari responsabili

I funzionari responsabili verranno nominati dall'Amministrazione con apposito provvedimento.

Art. 32

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 33

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	COEFF.	TARIFFA CAT. 1	FINALE CAT. 2	
Occupazioni del suolo comunale	mq/ml	1,00	51.100	36.500	
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	mq/ml	0,75	38.300	27.400	
Occupazioni realizzate con cavi, condutture o con qualsiasi altro manufatto ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi	mq/ml	0,25	12.800	9.150	
Occupazioni con tende fisse o retrattili aggoltanti direttamente sul suolo pubblico	mq	0,25	12.800	9.150	ESENTI
Passi carrabili	mq	0,4	20.450	14.600	ESENTI
Accessi carrabili a filo muniti di cartello segnaletico per divieto di sosta su superficie liscabile massima mq. 10	mq	0,4	20.450	14.600	ESENTI



OCCUPAZIONI TEMPORANEE

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	COEFF.	TARIFFA CAT. 1	FINALE CAT. 2
Occupazioni del suolo comunale	mq/ml	1	700	500
Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale	mq/ml	0,75	525	375
Occupazioni del suolo comunale ef- fettuate in occasione di fiere e festeg- giamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attra- zione, giochi e divertimenti dello spet- tacolo viaggiante	mq	1	700	500
Occupazioni del suolo comunale rea- lizzate da venditori ambulanti, con concessione di posto fisso, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	mq	0,35	245	175
Occupazioni del suolo comunale rea- lizzato da venditori ambulanti non ti- tolari di concessione per posto fisso	mq	16,48	490	350
Occupazioni con installazione attra- zioni, giochi e divertimenti dello spet- tacolo viaggiante	mq	0,25	175	125
Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia	mq	0,75	525	375



Occupazioni realizzate in occasione
di manifestazioni politiche, culturali o
sportive

mq 0,25 175 125

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

fino al 31.12.1999

Occupazioni effettuate con cavi, con-
dutture, impianti sopraltanti e sotto-
stanti il suolo comunale nonché con
impianti e manufatti di vario genere,
compresi pozzetti, camerette di ma-
nutenzione, cabine, ecc...

£. 1.250 per utenza
con un minimo di
£. 1.000.000

dal 01.01.2000

£. 125 al ml
(applicando il coefficiente
piu' basso in senso
assoluto nel regolamento)

